



Giunta Regionale della Campania

Ufficio Speciale - Advocatura Regionale
UOD Trasporti, Lavori Pubblici, Protezione Civile

60 01 05 00

REGIONE CAMPANIA

Prot 2014. 0752574 10/11/2014 11,18

Mitt A.D.C.4 Advocatura

n. 530803 UOD Servizio geologico e coord

Classifica : 4.



CC- 1354-1353/2009

Galdi Rosa, Giordano Emilio c/Regione Campania
Trasmissione Sentenza n. 129/2012.

TRAP Napoli

RACCOMANDATA

DIP. 53 - DG. 08 - UOD. 03

Direzione Generale per i Lavori Pubblici
Servizio Geologico e Coordinamento Sistemi Integrati Difesa Suolo, Bonifica, Irrigazioni

Via De Gasperi, 28

NAPOLI

DIP. 53 - DG. 08 - UOD. 13

Direzione Generale per i Lavori Pubblici
Genio Civile di Salerno; Presidio Protezione Civile

Via Sabatini, 3

SALERNO

DIP. 55 - DG. 00

Al Sig. Capo Dipartimento Delle Risorse Finanziarie e Strumentali

Dott. Salvatore Varriale

Via Santa Lucia, 81

NAPOLI

Facendo seguito a pregressa corrispondenza, si trasmette in allegato alla presente per gli adempimenti di competenza, copia della sentenza del TRAP di Napoli n. 129/2012 con allegata richiesta di liquidazione resa nel procedimento emarginato.

IL RESPONSABILE UOD

Avv. Lidia Buondanno

Avv. Carbone/rc

L'AVVOCATO CAPO

Maria D'Elia

GIUNTA REGIONALE della CAMPANIA	
di SALERNO	
DATA DI ARRIVO	18 NOV 2014
PREL. C.	18 NOV 2014
Rosa	

8.129/12 T.A.

REGISTRATO

R.G. 112/200
Crom. 493
Rep. 484
Rel. PICA
Dg. Rinnovo
danni

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE
PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI

composto dai magistrati:

dott. Maurizio Gallo

dott. Leonardo Pica

dott. ing. Pietro E. De Felice

Presidente

Giudice delegato

Giudice tecnico

riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nelle cause civili riunite iscritte ai nn. 112 e 114/2009 R. G., aventi ad oggetto: "Risarcimento danni", passate in decisione all'udienza collegiale del 19.11.2012 e vertenti

T R A

Galdi Rosa (cf. GLDRSO55B53H703H), rappresentata e difesa dagli avv.ti Gaetano Battipaglia e Aniello Marmo del foro di Nocera Inferiore, giusta procura a margine del ricorso, e con questi elettivamente domiciliata in Napoli viale Colli Aminei n. 32 presso lo studio dell'avv. Marcella De Simone

- RICORRENTE -

E

Giordano Emilio (cf. GRDMLE58H17G230A), rappresentato e difeso dagli avv.ti Gaetano Battipaglia e Aniello Marmo del foro di Nocera Inferiore, giusta procura a margine del ricorso, e con questi elettivamente domiciliata in Napoli viale Colli Aminei n. 32 presso lo studio dell'avv. Marcella De Simone

- RICORRENTE -

CONTRO

Regione Campania, in persona del presidente della giunta regionale, rappresentata e difesa dall'avv. Anna Carbone, con la quale domicilia in Napoli, via S. Lucia n. 81, giusta procura generale alle liti per notar Cimmino C.F. 300 11 33 06 34

- RESISTENTE -

CONCLUSIONI

All'udienza del 2.12.2010 le parti presenti hanno reso le conclusioni meglio trascritte a verbale e, sinteticamente:

16/11/12
4- C/12/3/514 R
06/11-2013

per i ricorrenti: accogliersi le domande e per l'effetto condannarsi la resistente al risarcimento dei danni, oltre interessi e rivalutazione, vittoria di spese con attribuzione;
per la Regione: rigettarsi le domande.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso, notificato in data 2.3.2009 alla Regione e rinotificato ex art. 176 RD n. 1775/1933 in data 21.10.2009, Galdi Rosa, premesso:

di essere proprietaria di una autovettura Mercedes classe A, tg. BW 528 BR;
che in data 6.10.2007 l'auto si trovava in via Sant'Anna a Nocera Inferiore e che rimaneva impantanata nel fango, a seguito della tracimazione e della rottura degli argini del torrente Solofrana (nella parte in cui lo stesso costeggia la suddetta via);

di aver subito danni per l'importo di € 5.000,00, come da fatture prodotte in giudizio.

ha adito questo giudice, evocando in giudizio la Regione Campania, imputandole la mancata manutenzione del corso d'acqua suddetto, per sentirla condannare al risarcimento dei danni.

Con ricorso, notificato in data 2.3.2009 alla Regione e rinotificato ex art. 176 RD n. 1775/1933 in data 21.10.2009, Giordano Emilio, premesso:

di essere proprietario di una autovettura Crysler Voyager, tg. BG 917 DJ;
che in data 6.10.2007 l'auto si trovava in via Sant'Anna a Nocera Inferiore e che rimaneva impantanata nel fango, a seguito della tracimazione e della rottura degli argini del torrente Solofrana (nella parte in cui lo stesso costeggia la suddetta via);

di aver subito danni per l'importo di € 5.000,00, come da fatture prodotte in giudizio.

ha adito questo giudice, evocando in giudizio la Regione Campania, imputandole la mancata manutenzione del corso d'acqua suddetto, per sentirla condannare al risarcimento dei danni.

In entrambi i giudizi si è costituita ritualmente in giudizio la sola Regione, contestando la propria legittimazione passiva e la fondatezza nel merito della domanda, deducendo la eccezionalità dell'evento atmosferico causa dell'esondazione.

Riuniti di giudizi, ammessa ed espletata la prova per testi, con l'escussione di un solo teste, senza ulteriore attività istruttoria, la causa è stata rinviata per la discussione all'udienza del 19.3.2012.

Differita la suddetta udienza per l'adesione degli avvocati all'astensione dalle udienze proclamata dall'OUA, all'esito dell'udienza di discussione del 19.11.2012 la causa è passata in decisione sulle conclusioni in epigrafe.

MOTIVI DELLA DECISIONE

up

1) Nessun dubbio può ravvisarsi in ordine alla sussistenza della legittimazione attiva dei ricorrenti (peraltro non contestata), che si sono palesati proprietari degli automezzi danneggiati ed hanno anche provato tale qualità (cfr. i certificati di proprietà e, quanto alla Galdi, anche la visura dell'archivio P.R.A., versati in atti).

Per completezza, va osservato che, ove pure i veicoli fossero stati assicurati in relazione al rischio *de quo*, la perdita da parte dell'assicurato della legittimazione ad agire nei confronti del responsabile può aver luogo solo per effetto della surrogazione dell'assicuratore, ex art. 1916 c.c., che a sua volta presuppone, tra l'altro, il pagamento dell'indennità all'assicurato e la comunicazione da parte dell'assicuratore al terzo responsabile dell'intenzione di surrogarsi (cfr. Cass. n. 2137/1978; 3277/1981; 4988/1987), circostanze che nella specie neanche risultano allegate. D'altronde, è noto che, ove pure l'assicurato abbia riscosso l'indennità assicurativa, se l'assicuratore non si avvalga della facoltà di surrogarsi, il danneggiato può agire in via risarcitoria, senza che il responsabile possa opporgli l'avvenuta riscossione (Cass. n. 4473/1985; n. 2051/1988; n. 757/1991; n. 5165/1994; n. 4211/2002).

2) Neanche può dubitarsi della sussistenza della legittimazione passiva della Regione Campania, pur da questa contestata.

La legittimazione si determina sulla base della domanda attorea e nella specie all'ente resistente è stata imputata la mancata esecuzione degli interventi necessari ad ovviare a carenze strutturali, oltre che la insufficiente manutenzione del corso d'acqua. Alla stregua della prospettazione attorea, nessun dubbio pertanto può sussistere in ordine alla legittimazione della Regione Campania. Invero, il torrente Solofrana è un corso d'acqua naturale, il cui corso si esaurisce nel territorio della regione, e le funzioni amministrative riguardanti le opere idrauliche di quarta e quinta categorie e quelle non classificate e cioè in particolare, per quel che qui interessa, la sistemazione degli alvei spettano alla Regione Campania. Né, contrariamente a quanto genericamente assunto dalla difesa regionale, la situazione è mutata in seguito al nuovo assetto delle competenze in materia, fissato - in attuazione della delega di cui agli artt. 1 e 4 della legge 15.3.97 n. 59 - dal d.lgs. 31.3.98 n. 112 e dal d. lgs. 30.3.99 n. 96 (art 34), per le Regioni che, come la Regione Campania, non hanno tempestivamente provveduto alla specifica ripartizione delle competenze tra esse e gli enti locali minori.

3) Nel merito, ed in punto di fatto, alla stregua della espletata prova testimoniale e della documentazione in atti (cfr. le relazioni di intervento dei vigili del fuoco e lo stralcio di un articolo di stampa), anche fotografica, è rimasto inequivocabilmente accertato che, così come

sostenuto da parte ricorrente, e non escluso dalla resistente, il 6.10.2007, in seguito a precipitazioni atmosferiche, acqua e fango provenienti dal torrente che costeggia la via Sant'Anna in Nocera Inferiore, a seguito della rottura dell'argine in tufo, hanno invaso i terreni circostanti e, in particolare, la suddetta strada, dove erano le vetture di proprietà dei ricorrenti.

Inoltre, come accertato da questo giudice in numerosi altri giudizi, concernenti il medesimo evento e luoghi contigui a quello di cui è causa, può ritenersi che il collasso dei muri spondali per effetto della spinta idrostatica e idrodinamica dell'acqua sia riconducibile esclusivamente al decadimento nel tempo delle caratteristiche meccaniche del materiale tufaceo di cui i muri erano costituiti, dovuto anche all'assenza di idonei interventi di manutenzione e di consolidamento strutturale. All'origine dei fatti, ed in aggiunta ad una carente attività manutentiva, va dunque posta una scarsa azione di prevenzione e controllo della tenuta ed integrità degli argini e, più in generale, della regimentazione delle acque del comprensorio, considerato il ripetersi di tali fenomeni inondativi.

Infine, neanche può ritenersi che si sia in presenza di un evento eccezionale tale da rompere il nesso di causalità tra il fatto e l'evento. Invero, la dedotta eccezionalità dell'evento meteorico, solo genericamente allegata dalla resistente, non è stata provata, né risulta confortata da qualsivoglia riscontro. D'altronde, avuto riguardo al medesimo evento, non solo non risulta che la competente autorità amministrativa abbia riconosciuto l'eccezionalità dell'evento e provveduto alla conseguente dichiarazione di calamità, ma in altri giudizi, sulla scorta di approfondite indagini tecniche e facendo riferimento ai valori di pioggia registrati dalle stazioni pluviometriche più vicine all'area di studio e confrontando tali dati con quelli storici disponibili, registrati tra il 1997 ed il 2009, è stato accertato che la precipitazione oggetto dell'evento per cui è causa, mediamente pari ad un'altezza di 57,4 mm nelle 24 h, rappresenta un evento non eccezionale, in quanto la suddetta intensità di pioggia risulta superata ogni anno (cfr. la sentenza di questo TRAP n. 59/2012, in vertenza sempre promossa in danno della Regione Campania).

Per quanto riguarda le conseguenze dell'evento, il teste escusso ha affermato che le vetture Mercedes e Chrysler erano <<impantanate nel fango>>. La documentazione fotografica conferma che l'acqua mista a fango ha danneggiato le autovetture, penetrando anche all'interno delle stesse e del vano motore.

Dai documenti versati in atti risulta, altresì, che la Mercedes è stata immatricolata il 2.8.2001, che è stata acquistata di seconda mano dall'istante a gennaio del 2003 (per € 12.500,00), che è

stata demolita nel maggio del 2009, che alla data in cui è stato redatto il preventivo dei costi per la riparazione (23.10.2008) aveva percorso km 180.000 ed avrebbe avuto un valore commerciale di € 6.100,00, che per il lavaggio, il cablaggio dell'impianto elettrico e la sostituzione della moquette e dei pannelli delle portiere è stata preventivata una spesa di € 3.462,02, oltre IVA. Tenuto conto della vetustà del veicolo e dell'entità dei danni quali emergono dagli atti, il suddetto preventivo appare evidentemente spropositato e pari almeno al doppio dell'importo dei costi effettivamente necessari per il lavaggio e per le riparazioni, per cui il collegio ritiene equo liquidare in via equitativa in favore della Galdi la somma di € 1.731,00.

Dai documenti versati in atti risulta, inoltre, che la Chrysler è stata immatricolata il 10.12.1999, che è stata acquistata di seconda mano dall'istante a gennaio del 2006, che alla data in cui è stato redatto il preventivo dei costi per la riparazione (23.10.2008) aveva percorso km 200.000 ed avrebbe avuto un valore commerciale di € 5.000,00, che per il lavaggio, il cablaggio dell'impianto elettrico e la sostituzione della moquette e dei filtri è stata preventivata una spesa di € 2.799,11, oltre IVA. Tenuto conto della vetustà del veicolo e dell'entità dei danni quali emergono dagli atti, anche in questo caso il suddetto preventivo appare evidentemente spropositato e pari almeno al doppio dell'importo dei costi effettivamente necessari per il lavaggio e per le riparazioni, per cui il collegio ritiene equo liquidare in via equitativa in favore del Giordano la somma di € 1.395,00.

Nulla compete per l'IVA, essendo mancata la prova del fatto che le riparazioni siano state effettivamente operate (sia pure a distanza di anni dall'evento).

Deve pertanto condannarsi la Regione Campania al pagamento in favore della Galdi della somma di € 1.731,00 ed in favore del Giordano della somma di € 1.395,00.

Su detto importo va calcolata la rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT (indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati -FOI- al netto dei tabacchi) dalla data dell'evento (6.10.2007) fino alla data della presente sentenza, ed interessi al tasso legale fino all'effettivo saldo. In applicazione dei principi affermati in materia da Cass. S.U. n. 1712/1995 e dalla giurisprudenza seguente tutta conforme (da ultimo, Cass. n. 4587 del 25.2.2009), il danno da ritardo non può però essere liquidato mediante interessi calcolati sulla somma originaria né su quella rivalutata al momento della liquidazione, ma applicando gli interessi sulla somma originaria rivalutata anno per anno.

Non sono state dedotte e non ricorrono ragioni di opportunità per accordare la provvisoria

esecutività alla presente statuizione.

Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo, con attribuzione, sulla scorta delle risultanze processuali e del valore della controversia (scaglione fino a € 25.000,00), nella misura minima, tenuto conto della natura e complessità della stessa, del numero e dell'importanza e complessità delle questioni trattate, nonché del pregio dell'opera prestata, dei risultati del giudizio e dei vantaggi, anche non patrimoniali, conseguiti dai clienti, in conformità del Regolamento del 20.7.2012 n. 140 recante la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni regolamentate vigilate dal Ministero della giustizia, ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012 n. 1 convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012 n. 27, dichiarato espressamente applicabile alle liquidazioni successive alla sua entrata in vigore.

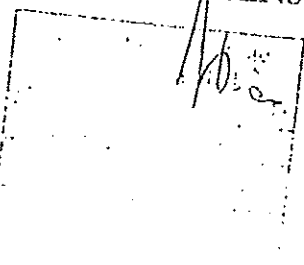
P.Q.M.

Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte d'Appello di Napoli, pronunciando sulle domande proposte da Galdi Rosa e da Giordano Emilio nei confronti della Regione Campania, disattesa ogni ulteriore eccezione, deduzione ed istanza, così provvede:

- 1) accoglie le domande e, per l'effetto, condanna la Regione Campania al pagamento in favore della Galdi della somma di € 1.731,00 ed in favore del Giordano della somma di € 1.395,00, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali come specificato in motivazione;
- 2) condanna la Regione Campania alla rifusione in favore dei ricorrenti delle spese di lite, che liquida complessivamente in € 206,00 per spese ed in € 902,40 per competenze (valore minimo di liquidazione delle quattro fasi: di studio, introduttiva, istruttoria, decisoria, aumentato del doppio), oltre IVA e CPA come per legge, con attribuzione ai procuratori antistatari.

Così deciso a Napoli il 19.11.2012

IL GIUDICE ESTENSORE



IL PRESIDENTE

CORTE D'APPELLO DI NAPOLI

13/12/12